

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 789/2019

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 3 gennaio 2019

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BA) il 07 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione P.G.N. 64164/960 del 27/04/2018

E

L'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza – Gruppo “R. e G. Tosato” (codice fiscale 95029480241), con sede in Via Borgo Casale n. 2 - 36100 Vicenza, rappresentata dal sig. Mietto Gianfranco (C.F. MTTGFR48E18L840M), nato a Vicenza il 18/05/1948 e residente a Poianella di Bressanvido (VI) in Piazza Marconi, 26 – in qualità di Capogruppo

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza – Gruppo “R. e G. Tosato” i locali di mq 86 presso l'unità immobiliare sita in Vicenza Via Borgo Casale n. 2, individuata al Catasto Fabbricati al foglio 8 mappale 193 sub 1, meglio individuata nella planimetria allegata.

2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal 1° gennaio 2019, salvo disdetta da inviarsi con 6 (sei) mesi di anticipo.

Alla scadenza la concessione in uso precario potrà essere rinnovata, a condizioni da determinarsi.

E' escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione annuo onnicomprensivo è stabilito in € 850,00 (ottocentocinquanta/00) che la concessionaria si impegna a pagare presso la Tesoreria comunale, a partire dal 1° gennaio 2019, in un'unica rata con scadenza nel mese di gennaio.

4) La concessionaria deve adibire i locali esclusivamente a propria sede.

La concessionaria non può adibire il locale ad un uso diverso, pena la revoca della concessione.

5) L'associazione concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte il locale o cedere l'atto di concessione pena la revoca della concessione stessa.

6) Durante la concessione la concessionaria deve farsi carico della manutenzione ordinaria della sede, come pure della manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della mancata esecuzione della manutenzione ordinaria.

7) La concessionaria si assume l'obbligo, a propria cura e spese, dell'esecuzione della manutenzione di alcuni monumenti siti in aree viciniori, come da planimetria allegata.

Nessuna responsabilità sarà imputabile al Comune di Vicenza per eventuali danni a persone e a cose conseguenti all'esecuzione della manutenzione dei monumenti da parte della concessionaria.

10) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i locali oggetto del presente atto sono inseriti in un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza; è pertanto soggetto agli articoli 824 e seguenti del Codice Civile, per cui il rapporto conseguente al presente atto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme di diritto amministrativo, potendo il Comune medesimo revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento a proprio giudizio insindacabile.

11) La concessionaria dichiara di accettare e di rispettare senza riserva alcuna le norme

per l'utilizzo dei locali presso il complesso immobiliare ex Ufficio Leva di Via Arzignano, come da allegato al presente atto di concessione.

12) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

13) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria.

Ruggiero Di Pace

Gianfranco Mietto